

COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 37/2025 del 16/12/2025	OGGETTO: Parere su proposta di delibera del consiglio comunale dell'11-12-2025 n.34 avente ad oggetto "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art 20 d.lgs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs 16.06.2017 n. 100. approvazione"
--------------------------------------	--

L'anno duemilaventicinque (2025), il giorno 16 del mese di dicembre 2025 il sottoscritto Dott. Valerio D'Amicodatri Revisore Unico dei Conti, nominato con atto di Consiglio Comunale n.7 dell'8/4/2025, con il presente verbale esprime il proprio parere in merito alla proposta di delibera n.37 dell'11.12.2025 avente ad oggetto "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art 20 d.lgs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs 16.06.2017 n. 100. Approvazione".

Verifica del perimetro delle partecipazioni

Lo scrivente ha preso atto dell'elenco aggiornato delle partecipazioni possedute al 31/12/2024, come indicato nella scheda di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche, art.17, commi 3 e 4, DL 90/2014", predisposta dall'Ente ed allegata alla proposta di delibera, verificando:

- la **coerenza dei dati** con il portale delle partecipazioni del MEF (BDAP – Sezione Partecipazioni);
- **l'inesistenza di partecipazioni indirette;**
- l'indicazione della **quota posseduta**, del valore di carico e della finalità istituzionale della partecipazione, come specificato nell'allegato "Relazione Tecnica" allegata al piano di ricognizione delle partecipazioni societarie ex art.20 D.lgs 175/2016.
- **i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile** rilasciati in data 16/12/2025 dalla Responsabile del Servizio Di Vittorio Priscilla, riportati sulla proposta di delibera in esame.

Non sono emerse incongruenze rispetto ai dati presenti nelle banche dati pubbliche o nei bilanci societari.

Verifica del rispetto dei requisiti del T.U.S.P.

Ai fini dell'esercizio della ricognizione periodica, è stato verificato per ciascuna il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e la partecipazione del Comune nelle stesse è consentita, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in quanto producono servizi di interesse generale e quindi:

1. **La sussistenza delle finalità istituzionali** (art. 4 T.U.S.P.).
2. **Il rispetto dei divieti** previsti dagli artt. 5 e 6 (partecipazioni vietate, attività non ammissibili).
3. **Il mantenimento dei requisiti di equilibrio economico-finanziario** delle società.
4. **L'assenza di perdite reiterate** negli ultimi esercizi, ai sensi dell'art. 14.
5. L'eventuale sussistenza di casi in cui sarebbe necessario procedere a **razionalizzazione o dismissione**.

Dall'analisi effettuata, le società detenute direttamente sono le seguenti:

- 1) Società Ruzzo Reti, quota di partecipazione 2%, gestione del servizio integrato:
 - la società persegue fini istituzionali ed è indispensabile per la gestione del servizio idrico integrato in consorzio con altri Enti pubblici locali;
 - la partecipazione del Comune è consentita, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.
- 2) Gal Terre Teramane, quota di partecipazione 1,33%, sviluppo del Territorio:
 - la società si è costituita in data 25/11/2016 ed è finalizzata a rafforzare lo sviluppo a lungo termine del territorio con l'attuazione di strategie di sviluppo locale;
 - la partecipazione del Comune è consentita, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in quanto la società persegue interessi di carattere generale tali da assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento.
- 3) Società Consortile Flag Costa Blu, quota di partecipazione 0,62%, creazione di posti di lavoro nelle comunità costiere:
 - la società persegue la finalità di garantire uno sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca della costa teramana, quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione degli obiettivi del P.O. FEAMP e delle altre misure regionali, nazionali e comunitari per lo sviluppo delle zone di pesca
 - la partecipazione del Comune è consentita, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in quanto la società persegue interessi di carattere generale tali da assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento ed inoltre, la sua costituzione è consentita ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.
- 4) Consorzio Ente Porto Giulianova, quota di partecipazione 1,20%, gestisce operazioni e servizi portuali in concessione dalle Autorità marittime competenti e dagli enti pubblici:
 - Il Consorzio Ente Porto di Giulianova persegue la finalità di assicurare la gestione, lo sviluppo e la valorizzazione sostenibile delle infrastrutture e dei servizi portuali, promuovendo la sicurezza della navigazione, l'efficienza delle attività connesse alla pesca, alla nautica da diporto e al traffico marittimo, nonché il miglioramento della qualità dei servizi e delle condizioni economico-sociali del territorio costiero di riferimento, in coerenza con le politiche regionali, nazionali e comunitarie in materia di sviluppo portuale e marittimo;
 - la partecipazione del Comune è consentita ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, in quanto l'Ente Porto svolge attività strumentali al perseguimento di interessi generali della collettività, garantendo servizi pubblici essenziali e funzioni di rilievo istituzionale connesse alla gestione del demanio portuale e allo sviluppo economico locale; la costituzione e il mantenimento della partecipazione risultano altresì conformi all'art. 4, comma 6, del medesimo decreto, trattandosi di organismo a totale partecipazione pubblica, operante secondo modelli di cooperazione interistituzionale tra enti locali.

Si rileva l'assenza di società in house (art. 30 D.Lgs. 201/2022)

Valutazione complessiva e coerenza del piano di ricognizione

La ricognizione predisposta dall'Ente risulta:

- coerente con gli obblighi normativi;
- supportato da motivazioni tecniche ed economiche;
- conforme ai modelli di razionalizzazione previsti dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.

Il revisore unico ritiene adeguate le misure proposte e condivisibili le scelte di mantenimento delle partecipazioni.

Parere del Revisore Unico

Alla luce di quanto sopra esposto **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art 20 d.lgs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs 16.06.2017 n. 100. Approvazione"

Firma digitale

Dott. Valerio D'Amicodatri